COMUNE DI AMATRICE

(Provincia di Rieti)

COPIA

Registro Generale n. 632

DETERMINAZIONE DEL SETTORE III - RAGIONERIA

N. 119 DEL 02-08-2019

OGGETTO**: STIPULA CONTRATTO DI APPALTO PER REALIZZAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI SULLA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO SITA NELLA FRAZIONE BAGNOLO DITTA DI GERONIMO GERARDO S.R.L.**

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O

Visti:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 28.06.2019 con il quale è stato approvato il DUPS 2019-2021;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28.06.2019 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;
- Gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo,
- L'art. 34 del vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 61 del 29.11.2013 e successive modifiche e integrazioni,
- Il decreto sindacale n. 13 del 05.06.2019 con il quale è stato confermato l'incarico di responsabile del III Settore Economico-Finanziario al Dott. Antonio Preite;

Premesso che:

- L’art. 10 del D.L. 24.06.2014, n.90 ha abrogato l’art. 41, comma 4, della legge 11.07.1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25.06.2014;
- Il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito,
- La legge 11.08.204 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19.08.2014, data di entrata in vigore della nuova normativa;
- A decorrere dal 19.08.2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell’art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 144/2014 che recita: “ Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento,.

Ritenuto che per quanto sopra di liquidare i diritti di rogito introitati dal Comune di Amatrice al Segretario Comunale dr.ssa Manuela De Alfieri nel limite massimo di un quinto dello stipendio di godimento, precisandosi che detti diritti risultano introitati al lordo di tutti gli oneri accessori all’erogazione, oneri accessori che verranno pertanto scorporati dalla somma introitata in sede di liquidazione;
Rilevato che nel Comune di Amatrice, ove la dr.ssa Manuela De Alfieri presta servizio, non è impiegato personale dipendente di qualifica dirigenziale e verificato altresì che l’importo dei diritti di rogito riscossi dal Comune di Amatrice, non eccede la misura di un quinto dello stipendio di godimento del Segretario Comunale;
Dato atto che nel periodo che qui rileva, dal 01.06.2019 al 31.07.2019, sono stati incassati €.817,00 per i diritti di rogito e spese contrattuali, come da prospetto agli atti fornito dall’ufficio ragioneria;
Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all’adozione ndel presente atto,

DETERMINA

1) Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) Di prendere atto che nel periodo dal 01.06.2019 al 31.07.2019 il Comune di Amatrice ha riscosso la somma di €.817,00 per diritti di rogito e spese contrattuali, come da prospetto agli atti fornito dall'ufficio ragioneria;
3) Di prendere atto che, in base alla certificazione rimessa Segretario Comunale, i diritti di rogito riscossi nel periodo suddetto per un importo di €.522,50 (al lordo dei contributi previdenziali pari al 38,80 % da scorporare) possono essere liquidati in toto al Segretario Comunale perché contenuti nel limite di un quinto dello stipendio in godimento;
4) Di prendere atto che le spese relative al presente contratto ammontano ad €.294.50;

5) Di prendere atto che l'IRAP, avendo natura tributaria non può che gravare sul datore di lavoro come stabilito dalla Corte di cassazione sez. lav. N. 20917/2013, Risoluzione Agenzia delle Entrate b. 123/E del 02.04.2008 e dal Tribunale di Parma sentenza n. 250/2017;
6) Di introitare ed impegnare a tal fine, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo n. 18/2011 e ss. mm. , la somma complessiva di €. 817,00 di cui €.522,50 per diritti di rogito spettanti al Segretario Comunale ed €.294,50 per spese contrattuali come da prospetto di seguito riportato in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella,

Entrata - Cap.378/1 Rogito Contratti €.817,00

Spese – Cap. 34/2 rimborso spese €.294,50 **Imp.306/19**
Spese - Cap. 68/00 Quota diritti di rogito spettanti al segretario €.299,77 **Imp. 307/19**
Spese – Cap. 56/5 Oneri Riflessi €.202,73 **Imp.308/19**.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA IL CAPO SETTORE

IDA PALUZZI ANTONIO PREITE

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 07-08-2019
REG. 1183